

Il Consiglio di Stato

Signora
Patrizia Ramsauer
Deputata al Gran Consiglio

Interrogazione 10 ottobre 2016 n. 166.16 Tassa base uguale per tutti

Signora deputata,

facciamo riferimento all'interrogazione in oggetto inerente il prelievo da parte dei Comuni di una tassa base unica per le economie domestiche a copertura dei costi fissi di gestione dei rifiuti e nel merito formuliamo le seguenti risposte.

1. La tassa unica, non differenziata, come introdotta a Giubiasco, è illegale?

Come saprà, la conformità al diritto di una decisione comunale non può essere stabilita con lo strumento dell'interrogazione parlamentare. Ad ogni buon conto non ci risulta che un tribunale abbia mai dichiarato illegale un sistema di finanziamento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti che prevede una tassa base uguale per tutte le economie domestiche (ovvero non differenziata secondo il numero di componenti o altri criteri) combinata con una tassa proporzionale alla quantità (tassa sul sacco).

D'altronde la Direttiva federale del 2004 "Finanziamento secondo il principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani" suggerisce espressamente un modello di tassa base che preveda il minor numero possibile di categorie, "così da limitare le mutazioni e gli oneri amministrativi". Questa soluzione è riproposta in modo ancora più esplicito nell' Aiuto all'esecuzione attualmente in consultazione presso i Cantoni, che sostituirà di fatto la Direttiva federale del 2004 probabilmente già a partire dal 1. gennaio 2017. Si noti che nel gruppo di lavoro che ha elaborato questa nuova direttiva è pure presente un collaboratore della Sorveglianza dei prezzi del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

La questione in oggetto è stata affrontata dal Gran Consiglio nella sua recente seduta del 7-8 novembre. Fa stato al riguardo l'approvazione della modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), annessa al rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione n. 6958/6958A R1 (relatore: Giorgio Galusero), con cui il Parlamento ha dato seguito all'iniziativa parlamentare elaborata 19 ottobre 2009 presentata da Manuele Bertoli e cofirmatari (ripresa da Ivo Durisch) "Introduzione della tassa sul sacco cantonale".

2. Il cittadino deve pagarla così come indicato sulla polizza?

3. Quali eventuali rimedi sono dati al cittadino per contestare la tassa unica comunale alla luce del parere di Mister prezzi?

4. Un'eventuale decisione ha effetto retroattivo?


Come stabilito dall'art. 208 cpv. 1 della Legge organica comunale, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo. L'autorità chiamata a giudicare il ricorso decide pure su eventuali effetti retroattivi.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 2 ore lavorative.

Voglia gradire, signora deputata, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-spaas@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)